

Provincia di Taranto

# ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 24/03/2020

# OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA MERCATO SETTIMANALE FINO AL 3 APRILE 2020

#### IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q e 118 della Costituzione;

**Visto** l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni";

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale é stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, recante "primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**Visto** il Decreto Legge del 23/02/2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Letto** il DPCM del 08.03.2020 recante all'art. 2 "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus CODVID-19";

**Letto**, in particolare, l'art. 2 che dispone: "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: [...] f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori";

Letto il DPCM del 9 marzo 2020:

**Letto** il DPCM dell'11 marzo 2020 che, all'art. 2 comma 1, recita "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari"

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della giunta Regionale n. 175 del 08.03.2020 "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della L. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica";

Letto il DPCM del 22 marzo 2020;

**Considerato** che il mercato cittadino del mercoledì comprende anche la vendita anche dei generi alimentari e il mercato del sabato è riservato solo ai generi alimentari;

Valutato anche che durante lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì e del sabato non risulta possibile consentire un accesso con modalità contingentate, in quanto svolti su spazi della viabilità cittadina, pertanto possono verificarsi assembramenti di persone con conseguente mancato mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, così come disposti dal DPCM del 08.03.2020;

**Ritenuto**, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 legge 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Richiamato l'art. 54 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

### ORDINA

per i motivi indicati in premessa, al fine di ridurre il rischio di contagio, di sospendere, oltre alle attività già sospese dal DPCM dell'11 marzo e del 22 marzo, anche l'attività di vendita di generi alimentari all'interno del mercato settimanale del mercoledì e del sabato fino alla data del 3 aprile 2020

#### DISPONE

di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale del Comune di Martina Franca e ogni altro mezzo idoneo a questo fine.

La presente Ordinanza viene notificata alle funzioni di supporto e:

- Al Commissariato di P.S.;
- Al Comando Compagnia Carabinieri;
- Al Comando Guardia di Finanza;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Al Prefetto della Provincia di Taranto;
- Alla Regione PUGLIA Sala operativa di Protezione Civile;
- Alla Provincia di Taranto;
- Al Direttore Generale ASL Taranto;
- Al Direttore Sanitario Presidio ospedaliero Martina Franca;
- Alle associazioni di categoria degli esercenti dei mercati;
- Alla Monteco srl

# COMUNICA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;

- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

Francesco Ancona